

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 371

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORIGLIA, LONGONI, ALLEGRI, VAGHI, ROGNONI, ERMINERO

Presentata il 30 agosto 1968

Modificazioni alla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il grande aumento dei consumi di massa registrato negli ultimi lustri per effetto della politica economica e sociale dei Governi democratici, ha portato ad una sempre maggior diffusione di tecniche commerciali e di formule distributive avanzate, anche se tale progresso si è realizzato in modo talora squilibrato rispetto alle mete preconizzate dal Programma quinquennale di sviluppo.

La rete tradizionale di piccoli e medi esercizi ha cercato e sta cercando, con grave impegno ed ancor maggiori sforzi, di adeguare le proprie strutture alle mutate esigenze del pubblico ed alle diverse regole di produttività proprie del commercio moderno.

Questo moto di rinnovamento, già difficile per le obiettive condizioni strutturali del nostro apparato, per gli impegni finanziari che comporta e per la necessità di convertire centinaia di migliaia di esercizi in strutture organizzative con vero carattere imprenditoriale, rischia, però, di essere vanificato dalla posizione che le grandi imprese della distribuzione — supermercati alimentari e magazzini a prezzo unico — stanno progressivamente assumendo nel contesto dell'apparato commerciale.

È ben vero che le grandi unità di vendita, ispirate al criterio della concentrazione del massimo numero di prodotti in un solo punto

di vendita, rappresentano uno degli aspetti più attuali, sotto il profilo economico ed organizzativo, dei servizi commerciali.

Ma appare non meno rilevante la necessità di regolare la progressiva dilatazione in ragione dell'effettiva capacità di assorbimento del mercato, evitando, da un lato, che macroscopici ed innaturali fenomeni di addensamento in ristrette aree provochino la chiusura forzata di un gran numero di piccoli e medi esercizi, e dall'altro lato, garantendo a ciascuna delle diverse formule commerciali (negozi tradizionali e grandi unità di vendita) proprie aree operative di naturale sviluppo.

In altre parole, si tratta di fissare alcune regole per assicurare a ciascuna intrapresa condizioni di adeguata vita economica e correlativamente per impedire, attraverso inasprimenti indiscriminati, sia la scomparsa di una notevole porzione della rete tradizionale, per i più vasti riflessi economici e sociali che ciò comporterebbe, sia l'introduzione e la pratica di metodi distorsivi, nonché l'ascesa verso condizioni di sostanziale oligopolio di taluni complessi, per gli evidenti pericoli insiti in tale prospettiva.

Queste manifestazioni di eccezionale densità delle grandi imprese distributive — che hanno raggiunto, in talune zone, come a Milano, indici che non hanno eguale in Europa — portano, infatti, seco quasi necessaria-

mente una politica di vendite che può anche non tener conto del rapporto costi-ricavi, ed una politica di richiamo verso il pubblico che si colloca, almeno sul terreno economico se non su quello strettamente giuridico, tra gli atti di concorrenza sleale, creando una illegittima e grave situazione di turbativa nel mercato distributivo.

Ad ovviare a questo grave fenomeno, ed in attesa di procedere alla auspicata riforma organica della disciplina del commercio in tutti i suoi aspetti, appare indilazionabile introdurre, nel frattempo, alcuni principi che presiedano all'apertura dei supermercati e dei grandi magazzini, colmando una evidente lacuna delle leggi vigenti.

Come è noto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142, nacque inizialmente per disciplinare l'apertura dei magazzini di vendita a prezzo unico di generi non alimentari, senza dettare alcun criterio o condizione per farsi luogo alla concessione della licenza se non il previo parere favorevole del consiglio provinciale delle corporazioni. Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 630, tale parere fu demandato alla Giunta della camera di commercio, mentre, con interpretazione evolutiva, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare 17 dicembre 1958, n. 1193, ritenne che la stessa disciplina fosse applicabile anche per la apertura di supermercati alimentari.

Se l'assenza di precise regole appariva ammissibile un trentennio fa, quando l'impianto e l'esercizio delle grandi unità di vendita rappresentava un fenomeno isolato e di scarso peso sulla rete distributiva, non lo è più oggi, in presenza di una indiscriminata politica di espansione perseguita dai grandi complessi. Né, sul piano giuridico, ha giustificazione il divario esistente tra alcuni settori dell'attività commerciale in rapporto alle regole che presiedono all'apertura di diversi punti di vendita. Di fronte alla rigida disciplina fissata per i normali esercizi al dettaglio dal regio decreto 16 ottobre 1926, n. 2174, ed a quella ancor più rigida prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per i pubblici esercizi, consentire la concessione delle licenze per le grandi imprese senza predeterminazione di criteri atti ad impedire turbamenti di mercato, non sembra principio valido per un ordinato sviluppo delle attività commerciali.

A tal fine, onorevoli Colleghi, si è inteso introdurre, con la presente proposta, alcune regole fondamentali da osservarsi nella con-

cessione delle licenze per i supermercati ed i grandi magazzini, e precisamente:

1) l'insediamento delle grandi unità di vendita può avvenire solo nei centri urbani con un certo livello quantitativo di popolazione, in modo da consentire un campo di attrazione commerciale non suscettibile di dar vita a fenomeni distorsivi ed atto ad assicurare alla stessa grande impresa un'area operativa tale da non pregiudicare l'equilibrio della normale rete distributiva.

Sulla base delle rilevazioni e degli studi di mercato anche stranieri, si è ritenuto che il miglior rapporto tra densità di popolazione e grande unità di vendita sia rappresentato da 50.000 abitanti.

Si sono distinti, altresì, i magazzini a prezzo unico di generi non alimentari dai magazzini di generi alimentari (supermercati), per precisare che per ognuno di essi è necessaria una distinta licenza, e chiarire che il rapporto limite deve intendersi riferito a ciascuna delle due categorie;

2) all'interno dei centri urbani che consentono l'insediamento di più d'una grande unità di vendita, si deve rispettare lo stesso indice proporzionale. Per una politica di programmazione commerciale che assicuri comunque aree di rispettiva attrazione abbastanza ampie si è, inoltre, stabilito che la distanza tra singoli magazzini non può essere inferiore a 1000 metri, salvo che una rilevante densità di popolazione in talune zone non renda possibile l'insediamento a distanza inferiore, secondo il giudizio dell'autorità comunale;

3) nelle zone extra urbane dei comuni, non si ritiene necessario il rispetto del rapporto limite, ma l'impianto deve avvenire ad una distanza non inferiore a 2000 metri dal perimetro abitato cittadino, al fine di non creare condizioni concorrenziali eccessivamente dannose, e sempre che l'autorità comunale ritenga la zona meritevole di essere dotata di servizi commerciali di tal genere in relazione alle esigenze locali;

4) l'insediamento delle grandi unità di vendita, per un naturale principio di urbanistica commerciale, deve comportare obbligatoriamente la predisposizione di opportune aree di parcheggio per il pubblico dei consumatori, ad evitare noti fenomeni di sovrappollamento stradale;

5) infine, per ricondurre alla normalità eventuali situazioni limite venutesi a creare in diverse zone urbane, si è attribuito al Prefetto il potere di revoca delle licenze già as-

sentite, qualora esistano gravi turbative nel mercato distributivo. Tale facoltà è stata tuttavia limitata sotto un duplice aspetto: in primo luogo, stabilendo che deve trattarsi di magazzini non ancora aperti al pubblico. In secondo luogo, che la revoca si ispiri al principio di riportare, all'interno del comprensorio urbano, le proporzioni stabilite dal n. 2, e che, a richiesta, si possa ottenere il trasferimento della licenza in zona non ancora servita, anche extraurbana, al fine di preservare, in quanto possibile, gli interessi del con-

cessionario senza alterare troppo profondamente il mercato distributivo.

Onorevoli colleghi! Confidiamo nell'accoglimento della presenta proposta che vuol avere carattere transitorio in attesa della completa revisione della regolamentazione commerciale, ed in vista di assicurare un naturale progresso a tutto il sistema distributivo, un ordinato svolgimento all'attività commerciale ed un'area di lavoro a tutte le forme distributive, facendole armonicamente convivere tra loro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 3 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, sulla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

«Il rilascio delle licenze di cui all'articolo 1 è soggetto alle condizioni seguenti:

1) nella zona urbana di ciascun comune il numero dei magazzini di vendita a prezzo unico, da considerarsi distintamente per i generi alimentari e non alimentari, non può superare il rapporto di uno per 50.000 abitanti, secondo i dati sulla popolazione accertati dagli uffici comunali al 31 dicembre di ogni anno. L'impianto e l'esercizio del magazzino deve avvenire esclusivamente nella sede per la quale è stata rilasciata la licenza: l'autorizzazione al cambio di sede equivale al rilascio di nuova licenza;

2) qualora, sulla base del rapporto limite indicato al n. 1), è possibile l'insediamento di più magazzini di vendita, la distanza minima tra di essi non deve essere inferiore a 1000 metri, salvo che la densità della popolazione, nelle zone d'insediamento, non consenta una distanza inferiore. Il preventivo accertamento di tale condizione spetta all'autorità comunale;

3) nelle zone extra urbane di ciascun comune l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita può avvenire a distanza non inferiore a 2000 metri dal perimetro urbano, purché l'autorità comunale accerti l'obiettiva esigenza di tale insediamento;

4) l'impianto e l'esercizio del magazzino di vendita è subordinato, in ogni caso, al-

l'esistenza nella sua immediata prossimità di un'area per il parcheggio esclusivo delle autovetture del pubblico, ritenuta sufficiente dall'autorità comunale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 3-*bis* del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, sulla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142, è aggiunto il seguente articolo 3-*ter*:

« Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato superato il rapporto limite indicato nel n. 1 dell'articolo 3-*bis*, il Prefetto, qualora sussistano gravi turbative nel mercato e nella rete distributiva, sentita la giunta camerale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 630, può revocare le licenze già concesse in sovrannumero, per i magazzini di vendita non ancora aperti al pubblico.

Nell'esercizio di tale facoltà il Prefetto:

1) si ispira ai principi fissati nel n. 2 dell'articolo 3-*bis*;

2) può concedere, se l'interessato ne faccia richiesta, con preferenza su ogni altro richiedente, il rilascio di nuova licenza, in sostituzione di quella revocata, in zone urbane diverse ed in quelle extra urbane, a tenore delle disposizioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 3-*bis*, purché ricorrano le condizioni ivi indicate ».